2. La sussidiarietà

Sussidiarietà orizzontale nelle politiche regionali in materia di parità scolastica

Schede curate dal prof. Bruno Bordignon

Aggiornato a Novembre 2014

ABRUZZO

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie¹

¹ Ai sensi della lettera e) comma 1, articolo 138, Decreto legislativo n. 112/1998.

BASILICATA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie

BOLZANO (Provincia autonoma di)

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi per gli allievi che frequentano le scuole paritarie.

Contributi alle scuole paritarie

Sono previsti contributi anche alle scuole paritarie per la "costruzione e l'ampliamento di edifici, nonché per acquisti urgenti".

CALABRIA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie

CAMPANIA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi per gli allievi che frequentano le scuole statali e non statali gestiti dagli enti locali ma, nelle disposizioni attuative, sono esclusi gli studenti e le famiglie che scelgono le scuole paritarie.

Contributi alle scuole paritarie

EMILIA ROMAGNA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi per gli allievi che frequentano *il sistema nazionale di istruzione e per gli allievi dei corsi di Formazione Professionale*, quindi scuole statali e non statali.

Contributi alle scuole paritarie

FRIULI VENEZIA GIULIA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dagli enti locali, per gli allievi che frequentano le scuole materne statali e non statali, nonché per gli studenti frequentanti scuole di ogni ordine e grado, statali, pareggiate o legalmente riconosciute, ad eccezione delle Università.

Contributi alle scuole paritarie

Sono previsti contributi per gli studenti delle scuole paritarie e per progetti volti alla qualificazione e alla espansione dell'offerta formativa.

La legge regionale 2 aprile 1991, n. 14 resta in vigore ma non è ancora stabilito il finanziamento per il 2013/2014.

Assegni di studio per iscritti a scuole primarie e secondarie non statali.

«Per assicurare pari trattamento degli alunni rispetto alla possibilità di accedere a scuole non statali (in attuazione della Legge regionale 2 aprile 1991, n. 14), la Regione Friuli Venezia Giulia eroga contributi destinati agli alunni iscritti a scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado non statali, parificate o paritarie o riconosciute con titolo di studio avente valore legale, istituite senza fine di lucro (anche se situate fuori regione).

Il contributo viene erogato sotto forma di assegni di studio. L'importo, differenziato per la scuola primaria, la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado, è determinato sulla base della stima del costo medio complessivo di iscrizione e frequenza ai rispettivi corsi di studio. La domanda di contributo deve essere presentata direttamente alla Provincia di residenza dal genitore dello studente o da chi ne esercita la potestà (anagraficamente residente con lo studente stesso) o direttamente dallo studente, se maggiorenne.

E' prevista una riduzione pari a **euro 6.000,00** per ogni componente del nucleo familiare che non percepisce alcun reddito.

La domanda deve essere firmata e spedita a mezzo raccomandata o presentata direttamente alla Provincia di residenza – Settore istruzione, unitamente a copia del codice fiscale e di un documento d'identità del richiedente.

Per l'anno scolastico 2012/2013 gli importi massimi degli assegni di studio sono stati i seguenti:

- euro 1.455,00 per la scuola primaria;
- euro 2.050,00 per la scuola secondaria di primo grado;
- euro 2.880,00 per la scuola secondaria di secondo grado.

Per poter fare domanda il reddito del nucleo familiare non doveva superare l'importo di euro 62.900,00.

Per l'anno scolastico 2012/2013 il termine di presentazione delle domande è scaduto il 30 aprile 2013»

(http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/istruzione-ricerca/studiare/FOGLIA3/articolo.html - 24 novembre 2013)

LAZIO

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dagli enti locali, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie.

Contributi alle scuole paritarie

Non sono previsti contributi per le scuole paritarie ma è stata approvato nell'anno 2002 un intervento "a sostegno della famiglia per l'accesso alle opportunità educative nella scuola dell'infanzia".

LIGURIA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

Nel 2006 la regione Liguria ha approvato una legge dal significativo titolo "Norme in materia di diritto all'istruzione e alla formazione" prevedendo interventi a sostegno della libertà di scelta delle famiglie verso tutte le parti del sistema educativo di istruzione e formazione. Il "Piano regionale per il diritto allo studio del sistema scolastico e formativo anni 2011-2013 di cui all'articolo 57 della legge regionale 8 giugno 2006 n. 15" approvato dal Consiglio Regionale il 1° giugno 2011 definisce le modalità operative e i modelli di domanda relativi ai vari interventi previsti dalla Legge Regionale 15/2006.

Contributi alle scuole paritarie

Nell'anno 2002 la Regione Liguria ha approvato la legge "Interventi regionali a sostegno delle famiglie per favorire il percorso educativo degli allievi delle scuole statali e paritarie".

Per l'anno scolastico 2013/2014 è prevista l'**erogazione di contributi**, per l'assistenza scolastica e la promozione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, sulla base dei criteri individuati nel Piano regionale per il diritto allo studio.

Possono presentare domanda di contributo:

- i Comuni per le scuole comunali e convenzionate
- le **scuole paritarie** per l'infanzia non convenzionate
- le **federazioni o associazioni** rappresentative delle scuole dell'infanzia
- Le **domande**, redatte su apposito modulo, devono essere **inviate** a mezzo posta **o consegnate** a mano a:

Ufficio Protocollo Generale della Regione Liguria (piano S1)

via Fieschi 15 – 16121 Genova

entro, a pena di esclusione, il 30 aprile 2013.

In questa pagina è scaricabile la documentazione riguardante le modalità operative e la modulistica necessaria per la richiesta di contributi regionali.

(http://www.regione.liguria.it/argomenti/scuola-formazione-e-lavoro/istruzione/diritto-allo-studio-piano-regionale-2011-2013/contributi-ai-comuni-e-alle-scuole-paritarie.html - 30 novembre 2013)

LOMBARDIA

Scuola paritaria

Dal "buono scuola" alla "dote"

Dopo una prima applicazione della formula del "buono scuola" quale primo passo per rispondere alla parità scolastica, nell'anno 2007, la Regione ha adottato la formula delle "doti": a sostegno del "merito", della permanenza nel sistema formativo di studenti meno abbienti, della libertà di scelta della famiglia e, infine, per gli studenti disabili. La formula della dote supera la tipologia degli interventi finanziari distinti tra diritto allo studio e contributi alle scuole non statali.

1. Ammontare della componente "Buono scuola"

Per il 2013/2014 «l'importo per la componente "Buono scuola" è fissato in misura fissa in relazione all'indicatore reddituale e dell'ordine e grado di scuola frequentata secondo la seguente tabella

Indicatore reddituale	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di 1° grado	Scuola Secondaria di 2° grado
0-8500	€ 700	€ 800	€ 900
8.501-12.000	€ 600	€ 700	€ 800
12.001-20.000	€ 500	€ 600	€ 700
20.001-30.000	€ 450	€ 550	€ 650

In presenza di un indicatore reddituale superiore a € 30.000,00 non verrà riconosciuto alcun contributo».

2. Componente "Integrazione al Reddito"

«I beneficiari del "Buono scuola" possono usufruire anche della componente "Integrazione al Reddito" qualora il nucleo familiare abbia una **Certificazione ISEE** (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), in corso di validità all'atto di presentazione della domanda, rilasciata ai sensi del D.lgs. 31 marzo 1998 n. 109 e s-m- dall'ente certificatore (Comuni, uffici INPS, Centri di assistenza fiscale − C.A.F., ecc.), **inferiore o uguale a €15.458,00.**

L'importo del voucher per tale componente è pari alle somme previste dalla seguente tabella:

ISEE	Scuola Primaria	Scuola Secondaria di 1° grado	Scuola Secondaria di 2° grado
0-5.000	€550	€750	€950
5.001-8.000	€500	€700	€900
8.001-12.000	€450	€650	€850
12.001-15.548	€400	€600	€800

MARCHE

Scuola non statale

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie

MOLISE

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie

Sono previsti contributi alle scuole paritarie dell'infanzia non statale e primaria sempre non statale.

PIEMONTE

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa, dopo una prima esperienza del "buono scuola", introdotto dalla legge regionale n. 10/2003, giudicata "positiva", si passa alle leggi regionali vigenti "Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa". n. 28 del 2007 e la Legge finanziaria 2013 n. 8. «La nuova legge regionale ha ampliato il tetto ISEE fino a 40.000 € ma il problema resta il fondo messo annualmente a disposizione per il Bando, che tende realmente a ridursi di anno in anno. Altro inconveniente: l'enorme ritardo nei pagamenti e il non soddisfacimento di tutte le domande approvate per mancanza di fondi. Ora il Bando dice espressamente che si procede al rimoborso in base ad una graduatoria» (Teresio Fraire).

Il Piano Triennale per l'Istruzione 2012-2014 della Regione, predisposto a misura delle fasce più deboli, contiene le misure seguenti:

Entità massima del contributo definita per fasce di reddito

LS.E.E.	Contributo massimo erogabile per figlio			
I.S.E.E.	Scuola primaria	Scuola secondaria di 1° grado	Scuola secondaria di 2° grado	
Minore o uguale a € 10.000,00	1.500,00	1.800,00	2300,00	
Da € 10.000,01 a € 26.000,00	1.200,00	1.500,00	2000,00	
Da € 26.000,01 a € 29.000,00	830,00	1.100,00	1.470,00	
Da € 29.000,01 a € 40.000,00	550,00	740,00	980,00	

Con il Bando (Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 38-6241) «le modalità di compilazione e dell'invio delle domande sono mutati radicalmente con due importanti novità:

- La compilazione e l'invio esclusivamente on line sono a carico dei genitori.
- E' possibile inserire per l'accredito l'IBAN della scuola qualora questa abbia anticipato la retta.
- I Comuni e le scuole devono offrire un supporto tecnico a chi ne facesse richiesta
- Alla scadenza le scuole, per quanto loro compete, dovranno verificare la correttezza delle domande che la Regione invierà loro.

Criticità allo stato attuale:

- La scadenza è stata per la seconda volta prorogata (29 novembre).
- La procedura on line risulta laboriosa: si auspica una semplificazione per il futuro, avendo più tempo per elaborarla, facendo tesoro di questo primo anno di sperimentazione.
- Si auspica che il Bando sia emanato nell'anno scolastico in corso, non nell'anno successivo come avvenuto quest'anno, con il rischio reale da parte delle scuole di perdere i contributi che loro spettano da parte delle famiglie a cui è stata anticipata la retta perché bisognose e che adesso però hanno terminato la frequenza nella stessa scuola (alcune non intendono presentare la domanda anche se sollecitati)» (Teresio Fraire).

Contributi alle scuole paritarie

PUGLIA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

Pur in presenza di una normativa che prevede interventi a favore degli utenti delle "scuole pubbliche di ogni ordine e grado, con particolare riferimento alla scuola materna e dell'obbligo, agli studenti delle Università e, per quanto riguarda la promozione culturale ed educativa, a tutti i cittadini" gestiti dai Comuni, si evidenzia la non copertura finanziaria.

Contributi alle scuole paritarie

Pur previsti dalla normativa, i contributi non risultano essere erogati.

SARDEGNA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie

La normativa vigente prevede contributi alla "scuola dell'infanzia non statale per fronteggiare i crescenti oneri di gestione a carico delle stesse ... nella misura del 44% circa della spesa ammissibile".

SICILIA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

La legge regionale 3 ottobre 2003, n. 14 "Norme per l'erogazione del buono scuola ed interventi per l'attuazione del diritto allo studio nelle scuole dell'infanzia, elementare e secondarie" disciplina la libertà della famiglia nell'educazione dei figli e il diritto allo studio per tutti gli studenti delle scuole di ogni ordine e grado.

Contributi alle scuole paritarie

La legge regionale sul buono scuola e il diritto allo studio supera, nell'erogazione dei contributi, la distinzione tra scuole statali e non statali.

Per le scuole dell'infanzia il contributo è stato dimezzato (2009 €4.000,00 per sezione, 2011 € 2.000, per sezione); analogamente per le scuole primarie convenzionate (da €16.000,00 per sezione ad €8.000,00 per sezione).

Per le scuole primarie paritarie convenzionate (D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23) circa il contributo per l'anno scolastico 2011/12, con la circolare n. 007 del 23 aprile 2013 è dichiarato: «Con la presente circolare si impartiscono le direttive per la presentazione delle istanze dirette ad ottenere il contributo per le scuole primarie paritarie convenzionate per l'anno scolastico 2011/12 di cui al D.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23. Il termine di scadenza per la presentazione dell'istanza è venerdì 24 maggio 2013». Ma finora nulla è stato erogato!

Non sono ancora stati erogati i buoni scuola del 2008/2009.

Anzi sul sito del buono scuola Sicilia c'è da qualche tempo questo avviso:

«I soggetti titolari del contributo **Buono Scuola 2008/2009**, devono trasmettere al Servizio XVI Buono Scuola, gli estremi completi del conto corrente bancario per consentire l'erogazione del mandato (legge n. 214 del 22/12/2011). I suddetti estremi devono essere indirizzati:

Assessorato Regionale Pubblica Istruzione e Formazione Professionale

Dipartimento Pubblica Istruzione e Formazione Professionale

Servizio XVI Buono Scuola

Via Ausonia, 122

90146 PALERMO».

A chi chiede informazioni promettono di continuo che il pagamento avverrà tra qualche mese, ma spostano la scadenza sempre più in là!

TOSCANA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti servizi e interventi volti a rendere effettivo il diritto all'apprendimento e all'istruzione scolastica dei *soggetti frequentanti le scuole statali, le scuole paritarie private e degli enti locali, dell'infanzia fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico e formativo*. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie

Sono previsti contributi alle scuole non statali.

TRENTO (Provincia autonoma di)

Scuola paritaria

Diritto allo studio e Contributi alle scuole paritarie

A livello di normativa vigente (l. p. n. 5/2006) sono previsti servizi e interventi volti a sviluppare il sistema educativo provinciale in base al principio della centralità della scuola pubblica ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 e di unitarietà con il sistema nazionale, riconoscendo le peculiarità dell'Istruzione e della Formazione Professionale nonché dell'alta Formazione Professionale, anche in relazione agli specifici strumenti e metodologie.

La medesima normativa prevede assegni di studio per assicurare agli studenti delle istituzioni scolastiche paritarie del primo e del secondo ciclo l'equipollenza di trattamento previsto per quelli delle scuole statali e per agevolare l'adempimento dei compiti educativi delle famiglie, oltre a contributi diretti anche alle scuole paritarie.

UMBRIA

Scuola paritaria

Diritto allo studio

A livello di normativa sono previsti interventi, gestiti dai Comuni, per gli allievi che frequentano le scuole paritarie. L'entità degli interventi è legata agli stanziamenti messi nei bilanci annuali e pluriennali.

Contributi alle scuole paritarie

Non sono previsti contributi alle scuole non statali.

VALLE D'AOSTA

Scuola paritaria

Diritto soggetti allo studio

La Regione autonoma Valle d'Aosta non fa distinzione tra scuola statale e scuola non statale perché entrambe svolgono un servizio pubblico, purché riconosciute.

VENETO

Scuola non statale

Diritto allo studio

La Regione Veneto sin dal 1985, con la legge n. 31, "Norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" garantiva sostegni agli allievi delle scuole istituite dallo Stato e di quelle legalmente riconosciute e istituite senza scopo di lucro da Enti e/o gruppi di cittadini, riferite alla fascia della scuola elementare e media dell'obbligo, della scuola media superiore, artistica e musicale, nonché gli alunni delle scuole materne non statali.

Con la legge n. 1 del 2001, "Interventi a favore delle famiglie degli alunni delle scuole statali e paritarie" ha predisposto specifici interventi per studenti delle scuole statali e paritarie private e degli enti locali, coinvolti nell'adempimento dell'obbligo scolastico e nella successiva frequenza alla scuola secondaria.

Per il 2013/2014 (Allegato A alla Dgr n. 872 del 4 giugno 2013 *Contributo regionale "Buono Scuola"*. *Criteri e modalità di concessione – Bando – Anno scolastico-formativo 2013-2014*) i contributi concessi sono i seguenti:

1. Limiti di reddito (articolo 5)

- 1. In caso di studenti normodotati e di famiglie numerose, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad € 30.000,00.
- 2. In caso di studenti disabili, a prescindere dal numero per cui viene fatta la richiesta, il contributo può essere concesso solo se il richiedente ed il suo nucleo familiare hanno un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.) inferiore od uguale ad €40.000,00.
- 3. Il nucleo familiare del richiedente è quello previsto dal D.Lgs. 31/03/1998, n. 109 e dal D.P.C.M. 07/05/1999, n. 221.
- 4. L'I.S.E.E. è quello relativo ai redditi dell'anno 2013 dichiarati nell'anno 2014, ed è calcolato ai sensi della normativa di cui al comma 3.

2. Importi massimi del contributo (articolo 6)

1. In riferimento agli studenti normodotati, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi di cui alla seguente tabella, dipendenti dalla fascia di I.S.E.E. e dal livello scolastico/formativo frequentato:

Fasce di I.S.E.E.		Livello scolastico/formativo		
		Primaria	Secondaria	Secondario di 2° grado
			di 1° grado	Formativa del 2° ciclo
1 (da €0 a €10.000,00)		900,00	1.350,00	1.950,00
2 (da €10.000,01 a €20.000,00)		390,00	780,00	1.150,00
3 (da €20.000,01 a €30.000,00)		310,00	540,00	780,00

2. In riferimento agli studenti disabili, per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi

della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.

- 3. In riferimento agli studenti appartenenti a famiglie numerose (con parti trigemellari o con numero di figli pari o superiore a quattro), per le spese relative a tasse, rette, contributi di iscrizione e frequenza di cui all'articolo 1, comma 1, il contributo può essere concesso fino agli importi massimi della Fascia 1 del comma 1, a seconda del livello scolastico/formativo frequentato.
- 4. In riferimento agli studenti disabili, per le spese per il personale insegnante impegnato, durante l'orario scolastico o formativo, in attività didattica di sostegno di cui all'articolo 1, comma 2, il contributo può essere concesso fino all'importo massimo di €15.000,00.
- 5. L'importo effettivo del contributo è determinato sulla scorta dei parametri di cui al presente articolo, in relazione al numero delle domande validamente presentate, in rapporto proporzionale allo stanziamento disponibile, detratta la quota destinata per gli studenti disabili.
- 6. Se il bilancio regionale 2014 stanzia in competenza per il contributo in questione risorse inferiori a quelle stanziate dal bilancio regionale 2013, gli importi massimi di cui al comma 1 sono ridotti nella stessa proporzione in cui sono state ridotte le risorse.

Pertanto rimane invariata la situazione normativa precedente però con finanziamenti più scarsi e ritardi nell'erogazione dei contributi.